

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1994

relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea

(94/763/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 J, in collegamento con l'articolo 130 O, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che il titolo XV del trattato prevede un quadro normativo coerente per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che l'articolo 130 F del trattato afferma che la Comunità incoraggia le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e sviluppo tecnologico e sostiene i loro sforzi di collaborazione reciproca;

considerando che l'articolo 130 I del trattato prevede l'adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunità nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione (in appresso denominate «RST»);

considerando che, con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994 ⁽⁴⁾, è stato adottato il Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998);

considerando che tale programma quadro specifica le condizioni della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di RST svolte da terzi e dal Centro comune di ricerca (in appresso denominato «CCR») sulle stesse basi;

considerando che l'articolo 130 J del trattato prevede che, per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio fissi le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;

considerando che l'articolo 130 I del trattato prevede che il suddetto programma quadro venga attuato mediante programmi specifici di RST; che i programmi specifici sono adottati ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che l'articolo 130 M del trattato prevede che nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità possa prevedere una cooperazione in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali; che il programma quadro 1994-1998 prevede tale cooperazione; che è necessario tenerne conto nella fissazione delle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;

considerando che il contributo finanziario della Comunità deve di norma essere erogato a titolo di rimborso ai partecipanti in base alla giustificazione dei costi effettivi; che altri metodi, comprese le aliquote fisse, possono essere adottati, se del caso;

considerando che è necessario che i programmi specifici di RST siano in grado di precisare, integrare o sottoporre a condizioni o restrizioni le norme previste dalla presente decisione per quanto riguarda la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nella misura strettamente necessaria per conseguire gli obiettivi o attuare le misure specifiche di quei programmi;

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 18. 3. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 295 del 22. 10. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 76) e decisione del Parlamento europeo del 27 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994).

⁽⁴⁾ GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

considerando che le azioni di RST devono essere realizzate conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia di rispetto del rapporto costo/efficacia, come disposto dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo 1

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale delle azioni della Comunità europea nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione (RST) e dei relativi programmi specifici, adottati conformemente all'articolo 130 I del trattato, le norme stabilite nei successivi articoli si applicano alla partecipazione:

- a) di persone fisiche, imprese, centri di ricerca, università ed altri tipi di soggetti giuridici (in appresso denominati «soggetti giuridici») nonché
- b) del Centro comune di ricerca («CCR»),

alle azioni comunitarie di RST denominate «azioni indirette» e specificate nell'allegato IV, paragrafo 1, lettera a) nonché alle «azioni competitive di sostegno» specificate nell'allegato IV, paragrafo 1, lettera c) della decisione n. 1110/94/CE.

Articolo 2

La partecipazione alle azioni di RST con un contributo finanziario della Comunità è consentita al Centro comune di ricerca e a qualsiasi soggetto giuridico stabilito nella Comunità o in uno Stato terzo associato che contribuisce finanziariamente all'attuazione del programma specifico in questione mediante un accordo concluso con la Comunità in conformità dell'articolo 130 M del trattato (in appresso denominato «Stato associato al programma»), a condizione che:

- a) — esso esegua, o stia per eseguire, azioni di RST nella Comunità o in uno Stato associato al programma e disponga delle risorse di base atte a consentirgli di eseguire le azioni in questione, oppure
- sia in grado di contribuire alle azioni di RST in questione in qualità di potenziale utilizzatore dei risultati delle azioni di RST o possa cooperare, per il programma relativo alle attività di cui alla lettera c) dell'articolo 130 G del trattato, alla diffusione e ottimizzazione, compreso il trasferimento dei risultati delle azioni di RST ai fini del loro sfruttamento nella Comunità oppure in uno Stato associato al programma;

- b) le azioni proposte siano eseguite:

- di norma da almeno due soggetti giuridici. Questi ultimi non devono essere collegati e devono essere stabiliti in Stati membri diversi o per lo meno in uno Stato membro e uno Stato associato al programma, o
- da almeno un soggetto giuridico e dal CCR.

Articolo 3

1. Le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici di paesi terzi diversi dagli Stati associati al programma di cui all'articolo 2 possono partecipare alle azioni comunitarie di RST a titolo dei singoli progetti a condizione che:

- a) tale partecipazione risponda agli interessi delle politiche comunitarie; e
- b) sia garantita la partecipazione all'azione in questione del numero minimo di soggetti giuridici della Comunità e di Stati associati al programma, come previsto all'articolo 2; e
- c) il soggetto giuridico in questione sia stabilito ed esegua azioni di RST:
 - i) in un paese terzo europeo, ovvero
 - ii) in un paese terzo che abbia concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità che contempli azioni relative al programma in questione, ovvero
 - iii) in un paese terzo interessato da un obiettivo del programma per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della RST per le azioni previste da detto programma.

2. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la partecipazione di soggetti giuridici non contemplati dal paragrafo 1, lettera c) può essere prevista nella decisione relativa all'adozione del pertinente programma specifico, qualora tale partecipazione contribuisca efficacemente all'attuazione del programma e tenga conto del principio del reciproco vantaggio.

3. Fatte salve disposizioni diverse contenute nella pertinente decisione relativa al programma specifico, la partecipazione di organizzazioni internazionali e di soggetti giuridici di paesi terzi ai sensi del presente articolo non beneficia del finanziamento comunitario nell'ambito del programma quadro.

Tuttavia, in casi debitamente specificati, la partecipazione di organizzazioni internazionali di ricerca situate in Europa può ricevere un sostegno finanziario della Comunità.

4. Determinate misure preparatorie, di accompagnamento e di supporto per azioni indirette di RST possono

a titolo eccezionale essere attuate, con il sostegno finanziario della Comunità, da soggetti giuridici di qualunque Stato o da organizzazioni internazionali, sempreché ciò risponda agli interessi delle politiche comunitarie.

Articolo 4

1. Le proposte presentate per le azioni di RST sono di norma selezionate in base a bandi di gara pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ai quali qualunque soggetto giuridico e il CCR possono rispondere conformemente agli articoli 2 e 3.

I bandi di gara possono essere, se del caso, preceduti da un invito agli eventuali interessati di carattere informativo, per far sì che le proposte si concentrino sui settori prioritari del programma.

2. La procedura seguita per la presentazione e la elezione delle proposte sarà tale da contenere le spese amministrative a carico dei richiedenti e della Commissione nei limiti del minimo necessario.

3. Le proposte vengono selezionate in base ai criteri specificati nel programma quadro pluriennale e agli obiettivi del programma specifico in questione. Si prendono inoltre in considerazione i seguenti elementi, sempreché applicabili all'azione in questione:

- carattere innovativo della proposta,
- effettiva collaborazione internazionale,
- sviluppo di una sinergia tra le diverse categorie di partecipanti, compresa una migliore integrazione delle piccole e medie imprese («PMI»),
- rapporto costo/efficacia della proposta,
- competenza dei partecipanti per l'esecuzione delle azioni transnazionali di RST o per un'efficace collaborazione alle medesime,
- prospettive di efficace divulgazione dei risultati delle azioni di RST e di sfruttamento degli stessi, all'occorrenza anche da parte delle PMI.

Articolo 5

Le condizioni di cui all'articolo 2, lettere a) e b) come pure le norme relative alla selezione delle proposte di cui all'articolo 4 non si applicano:

- alle azioni consistenti in acquisti e servizi, comprese le azioni competitive di sostegno, disciplinate dalle pertinenti disposizioni, in particolare dai titoli IV e VII del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

- sovvenzioni per le spese relative a conferenze (escluse le «euroconferenze»), seminari e convegni.

Articolo 6

Le proposte selezionate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4 formano oggetto di contratti conclusi tra la Comunità e i partecipanti all'azione in questione. I contratti specificano in particolare le disposizioni concernenti il controllo amministrativo, finanziario e tecnico dell'azione e includono disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Fatte salve le misure di bilancio e amministrative necessarie per consentire al CCR di competere per le azioni comunitarie di RST denominate «azioni indirette» conformemente all'articolo 2, il CCR è vincolato alle stesse condizioni e gode degli stessi diritti degli altri partecipanti alle azioni in questione.

Articolo 7

1. Il contributo finanziario comunitario consiste nel rimborso di una quota dei costi dell'azione determinati in conformità delle disposizioni dell'allegato IV del Quarto programma quadro.

2. I metodi per la determinazione e l'erogazione del contributo finanziario comunitario sono indicati nel bando di gara e nella documentazione fornita insieme al bando.

3. Il metodo abitualmente seguito consiste in puntuali pagamenti, previa giustificazione fornita dal partecipante, dei costi effettivi delle risorse destinate all'azione, compresi i costi generali indiretti.

In alternativa, qualora sia specificamente convenuto dai partecipanti, il contributo finanziario può essere erogato secondo uno dei seguenti metodi:

- a) uso di aliquote fisse composite applicabili alla totalità o a parte delle risorse abitualmente utilizzate per l'esecuzione delle azioni di RST. La determinazione di tali aliquote tiene conto delle differenze tra tipi di soggetti giuridici e di azioni negli Stati membri e, se dal caso, delle aliquote nazionali applicabili a azioni analoghe;
- b) pagamento di importi fissi collegati al conseguimento di obiettivi stabiliti nel contratto;
- c) per i progetti di piccole dimensioni, pagamento di importi fissi determinati in base alla valutazione dei costi programmati dei lavori.

La scelta del metodo appropriato da applicare ai progetti selezionati conformemente all'articolo 4 è concordata con ciascun partecipante e specificata nei contratti di cui all'articolo 6.

4. Nelle azioni a compartecipazione finanziaria con soggetti giuridici, i «costi aggiuntivi» comprendono unicamente:

- i) i costi direttamente connessi con l'azione e che non siano in altro modo a carico dei soggetti giuridici;
- ii) un adeguato contributo ai costi generali indiretti.

I soggetti giuridici possono ricorrere a «costi aggiuntivi» per i progetti di RST se, a giudizio della Commissione, il sistema di contabilità analitica da essi applicato non consente di stabilire con sufficiente esattezza l'ammontare globale dei costi dell'azione.

Articolo 8

1. Ai fini dell'incentivazione della tecnologia, le piccole e medie imprese stabilite nella Comunità o in uno Stato associato al programma

- a) che debbano far fronte a problemi tecnici analoghi, ma non dispongano di adeguate strutture proprie di ricerca, possono partecipare ad azioni «di ricerca in cooperazione», nel cui ambito esse sono autorizzate ad affidare ad altri soggetti giuridici l'esecuzione di attività di RST per loro conto;
- b) possono beneficiare, anche attraverso una rete d'assistenza decentrata, di un sostegno per la ricerca di partner e per la preparazione di proposte schematiche. Esse possono inoltre beneficiare di un sostegno finanziario per l'esecuzione, normalmente su base di collaborazione della fase esplorativa di un progetto di RST, ai fini della valutazione della sua fattibilità e della successiva presentazione di una proposta completa di azione comunitaria, compresa la «ricerca in cooperazione».

2. Una volta indetto un bando iniziale, le proposte relative alla «ricerca in cooperazione» e le proposte schematiche concernenti la fase esplorativa possono essere presentate in qualunque momento.

Articolo 9

Nella misura necessaria al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione delle misure specifiche di un programma, in particolare nel caso delle azioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 130 G del trattato, le norme contenute nella presente decisione possono essere precisate, integrate o assoggettate a determinate condizioni e limitazioni nell'ambito della decisione che adotta il programma specifico.

Articolo 10

1. La relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione n. 1110/94/CE, contiene informazioni sull'attuazione della presente decisione.

2. La presente decisione si applica alle azioni nell'ambito del Quarto programma quadro pluriennale 1994-1998.

3. Prima del termine del Quarto programma quadro, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione corredata di opportune proposte di proroga o modifica della medesima.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WISSMANN